

sione, salvo l'articolo 3, per cui ella ha fatto una riserva?

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Perfettamente.

ART. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia assumono il nome, rispettivamente, di Consigli provinciali dell'economia corporativa e di Uffici provinciali dell'economia corporativa, continuando ad esercitare le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle vigenti disposizioni di leggi o di regolamenti.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa esercitano altresì le attribuzioni previste nell'articolo 6 della presente legge e ad essi fanno capo, per il coordinamento e la vigilanza, tutti gli enti ed organi che svolgono in provincia attività tecnica economica ed assistenziale alle dipendenze dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 2.

Sono organi del Consiglio:

1°) il presidente, che è il prefetto della provincia;

2°) il vice-presidente;

3°) il Comitato di presidenza, composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti delle sezioni, nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, in modo che sia assicurata, per ogni sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La nomina del presidente e del vice-presidente della Sezione agricola e forestale è effettuata di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

4°) il Consiglio generale, composto del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo articolo 4;

5°) le sezioni;

6°) le Commissioni speciali, eventualmente costituite a norma dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 3.

I consiglieri, nel numero che sarà fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sono designati dalle Associazioni professionali, giuridicamente riconosciute, dai datori di lavoro e dei lavoratori, in modo che la rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro sia eguale a quella dei lavoratori.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero di 6 consiglieri, le Associazioni dei professionisti ed artisti, l'Ente nazionale della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché altre istituzioni ed Enti pubblici, che abbiano sede o esplicino attività nella provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri e l'ammissione delle Associazioni ed Enti di cui al precedente comma alla designazione di una parte di essi e la loro assegnazione in rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori, è fatta con decreto del Ministro per le corporazioni, con criterio paritetico.

I consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Il disegno di legge che è proposto al nostro esame, per felice intuizione del Ministro delle corporazioni, prende il nome di disegno di legge per la composizione e le attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. È questo un fatto molto importante, inquantochè gli attuali Consigli avevano inclusa una rappresentanza preponderante delle folle della nazione, cioè i rappresentanti dei lavoratori. Il disegno di legge attuale, invece, mette i rappresentanti dei lavoratori alla pari coi datori di lavoro ed insieme con quelli dei professionisti e degli artisti.

Il relatore, tuttavia, ha creduto opportuno di cambiare l'articolo 3, che invece, con felice intuizione, era stato posto in modo chiaro ed evidente dal Ministro delle corporazioni.

Perciò mi permetterei di chiedere all'onorevole Ministro che, o sia mantenuto l'articolo 3 così come egli lo aveva redatto, o che in ogni modo non si discuta sul numero di 16 o 36 consiglieri del Consiglio provinciale dell'economia, ma si dica che con decreto ministeriale sarà stabilita una rappresentanza paritetica dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei tecnici.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Accolgo le osservazioni dell'onorevole Angelini. La Commissione era partita dall'evidente